

Osservazioni al documento di
consultazione sulle disposizioni
della Banca d'Italia in materia di

**Assetti proprietari di banche,
intermediari finanziari, società
fiduciarie, IMEL, IP, SIM, SGR,
SICAV e SICAF**

6 maggio 2022

Il presente documento illustra le osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana alle nuove disposizioni della Banca d'Italia che regolano l'acquisizione e la variazione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL, IP, SIM e gestori.

Sotto un profilo generale, la nuova disciplina – caratterizzata da spiccato tecnicismo e considerevole dettaglio – è destinata a spiegare un impatto particolarmente significativo sui soggetti vigilati posti al vertice o inseriti in strutture partecipative articolate, aumentandone significativamente gli oneri di compliance in particolare per quanto riguarda l'introduzione del criterio del moltiplicatore ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette.

Queste circostanze avrebbero reso quantomai opportuno prevedere un periodo di consultazione più ampio e accompagnare l'ipotizzata disciplina da un'analisi di impatto, esclusi invece per motivi di urgenza e perché si tratta di atto di regolazione in adeguamento ad una normativa europea su cui vi è stata consultazione.

Si ritiene, invece, che la scelta della "consultazione breve" senza analisi di impatto non abbia sufficientemente considerato, nel caso in esame, che l'adeguamento non si esaurisce in una mera trasposizione di regole UE, e può ingenerare per gli operatori domestici oneri e adempimenti ulteriori, anche in virtù del combinato disposto delle norme da recepire con le altre disposizioni che insistono sul medesimo plesso normativo. In particolare, è prevedibile che l'applicazione delle disposizioni in analisi determini significativi incrementi degli oneri di transazione per tutte le operazioni di acquisizione societaria, oneri legati a esigenze di impianto di attività di due diligence e di monitoraggio analitico non solo andamentale in relazione alle iniziative eventualmente intraprese da soggetti non controllati.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento, come di consueto in spirito di piena e aperta cooperazione nella consultazione regolamentare.

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo II - Modalità di calcolo delle soglie, nozione di controllo e influenza notevole

§2 Nozione di controllo e influenza notevole (pg. 13 del documento)

Nell'ambito del paragrafo 2, ci sembra di comprendere che l'esigenza sia quella di identificare i casi in cui l'acquisto di una partecipazione non qualificata possa comunque comportare una posizione di influenza notevole

e dunque essere soggetto a preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

In questo senso, è necessario chiarire che la posizione partecipativa debba essere associata ad indicatori di effettiva influenza: in tale prospettiva, non dovrebbe rilevare la mera possibilità di nomina di un componente negli organi sociali (che, in talune fattispecie, non è di per sé indicativa della effettiva capacità di influenzare la gestione della società) bensì la disponibilità di specifici diritti o prerogative, di natura contrattuale (anche parasociale) o statutaria, tali dunque da assicurare la possibilità di incidere durevolmente e strutturalmente sull'assunzione di decisioni gestionali anche strategiche (il che è il senso dell'influenza notevole). Con particolare riferimento alla nomina di esponenti aziendali, pertanto: (a) dovrebbe essere valorizzata esclusivamente l'ipotesi di esercizio di diritti di designazione o di nomina (e non di mero voto), in base a previsioni parasociali o statutarie; (b) dovrebbe essere escluso dal perimetro delle ipotesi rilevanti il caso in cui la minoranza (dispersa, e non concentrata in un solo soggetto) possa nominare più componenti degli Organi (e non solo un componente).

Si chiede dunque di modificare il paragrafo che individua i presupposti per la qualificazione di una posizione di influenza notevole e la pertinente nota 6, nel modo che segue:

2. Nozione di controllo e influenza notevole

[.....]

"La possibilità di esercitare un'influenza notevole su un'impresa vigilata è soggetta ad autorizzazione preventiva quando ~~essa derivi da~~ vi siano elementi di fatto che ne comprovino l'esistenza in presenza di: [...]."

Per verificare la sussistenza dell'influenza notevole [...]:

*c) la circostanza che il candidato acquirente sia in grado di nominare – **sulla base di specifici diritti o prerogative contrattuali o statutarie ad esso spettanti** – almeno un componente [...]*

Nota 6

*"Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il fatto di esprimere # **uno o più componenti** in rappresentanza della minoranza."*

Capo III - Partecipazioni indirette

§ 3 Criterio del controllo (pg. 15)

In base al tradizionale approccio per il quale, nel caso di acquisizione di partecipazione indiretta, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata dall'acquirente diretto e dal soggetto posto al vertice della catena

partecipativa, si chiede di espungere la previsione per la quale sarebbero soggetti all'obbligo di istanza "anche tutti i soggetti intermedi della catena partecipativa".

Nei fatti, soprattutto nei casi di "catene" allungate e di gruppi strutturati e complessi, tale previsione si tradurrebbe in un considerevole aggravio (di tipo informativo e documentale) per i soggetti coinvolti a fronte della considerazione che l'interposizione è un fenomeno esclusivamente formale, almeno nei casi in cui i soggetti interposti non esercitano alcuna attività di direzione e coordinamento.

§ 3 Criterio del moltiplicatore (pg. 15)

L'introduzione del criterio del moltiplicatore al fine del calcolo delle partecipazioni indirette rappresenta una novità con impatto rilevante in termini operativi in quanto, in assenza di controllo, e quindi della possibilità per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa di emanare disposizioni nei confronti di soggetti terzi rispetto al proprio gruppo, risulta difficile acquisire informazioni tempestive e complete delle operazioni poste in essere in piena autonomia della società partecipate.

In aderenza alla normativa primaria, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di individuare i casi in cui va chiesta l'autorizzazione, si chiede che il perimetro di applicazione del "moltiplicatore" sia ridefinito, escludendo quantomeno Intermediari finanziari, società fiduciarie, IMEL e IP.

Si chiede quindi di prevedere l'applicabilità del criterio al solo caso dell'acquisizione di una partecipazione qualificata indiretta in una banca, SIM, SGR, SICAV o SICAF, anziché in qualsiasi impresa vigilata, in quanto ipotesi più rilevanti.

Si propone quindi di modificare il testo come segue:

Un soggetto che non sia individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata ~~nell'impresa vigilata~~ in una banca, SIM, SGR, SICAV o SICAF sulla base del criterio del controllo previsto dal paragrafo 2 può essere comunque individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata sulla base del criterio del moltiplicatore.

Si chiede inoltre di chiarire l'applicazione del criterio del moltiplicatore nei casi di partecipazioni acquisite o detenute indirettamente da soggetti che agiscono di concerto (nota 2 a pg. 18).

In particolare, sembra opportuno chiarire che (a) il concerto deve avere ad oggetto l'esercizio di diritti nell'impresa vigilata (Capo IV, "Azione di concerto", par. 1, pg. 18, coerentemente con quanto precisato nel par. 2, "Presunzioni e indici di concerto"); (b) non sono pertanto rilevanti ipotesi di

accordo tra soggetti che, congiuntamente considerati, detengano o si trovino a detenere partecipazioni qualificate in un'impresa vigilata ove l'accordo non abbia ad oggetto l'esercizio di diritti in detta impresa.

§ 4 Casi di esonero dall'obbligo di aggregazione (pg. 16)

§ 4.1 Obblighi di informazione (pg. 17)

Relativamente all'obbligo di aggregazione delle partecipazioni acquisite direttamente o indirettamente, le disposizioni proposte in consultazione correttamente consentono di non aggregare le partecipazioni a quelle detenute da un soggetto abilitato controllato che eserciti attività di gestione collettiva o individuale. A tal fine, è necessario il rispetto di specifiche condizioni che comprovino l'autonomia decisionale del soggetto controllato, per il caso della gestione collettiva, ovvero la mera esecuzione di istruzioni impartite dal cliente, per il caso della gestione individuale.

Al riguardo, si ritiene, a maggior ragione, necessario consentire l'esonero dall'obbligo di aggregazione delle partecipazioni detenute da soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio e di portafogli che siano solamente partecipati ma non controllati. In tale circostanza, si ritiene che non sia nemmeno necessario il rispetto delle specifiche condizioni previste dal testo in consultazione per i soggetti abilitati controllati.

Parrebbe anche utile un chiarimento volto a precisare che l'obbligo di aggregazione è escluso per il caso di partecipazioni detenute nei soggetti promotori delle Sicav/Sicaf e comunque in OICR indipendenti rispetto ad un soggetto candidato acquirente.

Si propone di adeguare coerentemente anche il paragrafo 4.1. riguardante gli obblighi di comunicazione, prevedendo il caso dei soggetti abilitati partecipati ma non controllati.

Inoltre, gli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza potrebbero essere previsti anche per chi intenda solamente in astratto avvalersi dell'agevolazione consentita, senza prevedere il necessario raggiungimento o superamento delle soglie prescritte.

In termini operativi, tale condizione comporta, infatti, la necessità di monitorare l'aggregazione delle partecipazioni detenute dai soggetti abilitati alla gestione, pregiudicando il beneficio direttamente derivante dall'agevolazione prevista.

A tal fine si propongono le seguenti modifiche dei paragrafi 4 e 4.1

4. Casi di esonero dall'obbligo di aggregazione

"In deroga a quanto previsto al Capo II, paragrafo 1, relativamente all'obbligo di aggregazione delle partecipazioni acquisiti e detenute, direttamente e

*indirettamente, un soggetto non è tenuto ad aggregare le partecipazioni detenute o acquisite in un' impresa vigilata con le partecipazioni nella stessa impresa vigilata acquisite o detenute da un soggetto abilitato ~~da esso controllato~~ nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione dei portafogli, **che sia partecipato o controllato; in tale ultima circostanza** a condizione che [...]"*

4.1 Obblighi di informazione

~~"In caso di raggiungimento o superamento delle soglie indicate nel Capo I, paragrafo 4, p~~ *Per applicare le deroghe previste dal paragrafo 4 del presente Capo, il soggetto che controlla **o partecipa** uno o più soggetti abilitati trasmette all'Autorità competente:*

*a) un elenco aggiornato de soggetti abilitati controllati **o partecipati**, [...]"*

Capo IV - Azione di concerto

§ 2 Presunzioni e indici di concerto (pg. 18)

In linea con l'aggiornamento delle disposizioni del Testo Unico Bancario, la disciplina degli assetti proprietari delineata dalle disposizioni in consultazione prevede che l'autorizzazione preventiva diventi necessaria anche in assenza di acquisti di partecipazioni nel capitale dell'impresa vigilata, se vi sia stata un'azione di concerto tra i soci.

A tale riguardo, sono delineate le situazioni in cui si presume un'azione di concerto, tra le quali è incluso anche il caso di un soggetto ed i suoi consulenti finanziari per l'operazione di acquisizione di partecipazioni nell'impresa vigilata (ove questi ultimi o le società appartenenti al loro gruppo "abbiano effettuato - dopo il conferimento dell'incarico o nel mese precedente - acquisti di partecipazioni nell'impresa vigilata al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio o di terzi effettuata secondo l'ordinaria operatività e a condizioni di mercato").

Ancorché una simile previsione sia contenuta nelle disposizioni nazionali applicabili alle società con azioni quotate in relazione all'attivazione dei presupposti dell'OPA obbligatoria, si osserva che un'analogha indicazione non risulta presente in ambito europeo ed in particolare nelle Linee Guida EBA/ESMA sulla valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario. Inoltre, tale previsione genera significative complessità operative e la necessaria adozione di rilevanti misure di presidio del rischio.

Vengono poi previste alcune situazioni che potrebbero essere indicative di un'azione di concerto, ancorché non presuntive.

Sul punto sarebbe preferibile per i soggetti destinatari della normativa avere certezza delle regole applicabili e conoscere quando una fattispecie integri una situazione di concerto.

In ogni caso, si osserva che tra le diverse situazioni potenzialmente indicative di un'azione di concerto figura anche "la presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti da parte di due o più soggetti nell'impresa vigilata". Si richiede di eliminare tale situazione, che non risulta, tra l'altro, rintracciabile in questi termini nell'ambito delle Linee Guida EBA/ESMA citate.

Sul punto si evidenzia che nella prassi assembleare risultano numerose situazioni in cui gli azionisti di minoranza, tra cui gli investitori istituzionali, votano in modo conforme agli azionisti di maggioranza, supportando le proposte dell'organo di amministrazione. Nel caso di specie non potrebbe, pertanto, ravvisarsi in alcun modo un'azione di concerto.

Anche la "cooperazione" tra soci al fine della presentazione di liste, per orientamento ormai pacifico, quando non si accompagna ad un impegno concertato del voto, non è fenomeno ritenuto appartenere allo spettro dei patti parasociali (e dunque al concerto) ma al plesso delle iniziative volte all'ordinato svolgimento delle attività assembleari. Sembra dunque un eccessivo fattore di rigidità ascrivere al numero degli indici rilevanti tale attività, che condurrebbe – in ottica prudenziale – azionisti rilevanti a doversi dotare di un'autorizzazione in tempi incompatibili con le prassi normalmente praticate (in particolar modo quando il soggetto vigilato è anche quotato).

Analogamente, la fattispecie riguardante l'utilizzo di una stessa fonte di finanziamento per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni genera complessità operative significative da dover gestire e presidiare, tenuto anche conto della circostanza che i soggetti interessati possono effettivamente non essere a conoscenza che un altro azionista si sia rivolto allo stesso istituto finanziatore.

Da ultimo, nell'ambito della nota 5, si suggerisce di non includere il bilancio sociale, la politica ESG ed i codici di comportamento tra le tematiche di competenza assembleare, in linea con le disposizioni civilistiche.

Si chiede pertanto di modificare il paragrafo 2 e la pertinente nota 5 nei seguenti termini:

2. Presunzioni e indici di concerto

Si presume che agiscano di concerto, anche in assenza di acquisti di partecipazioni e salvo prova contraria:

[.....]

~~d): "un soggetto e i suoi consulenti finanziari per l'operazione di acquisizione di partecipazioni nell'impresa vigilata, ove questi ultimi o le società appartenenti al loro gruppo abbiano effettuato dopo il~~

~~conferimento dell'incarico o nel mese precedente — acquisti di partecipazioni nell'impresa vigilata al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio o di terzi effettuata secondo l'ordinaria operatività e a condizioni di mercato”.~~

[...]

Per verificare la sussistenza di un'azione di concerto sono altresì considerati almeno i seguenti indici:

~~a) “la presenza di schemi di voto uniformi e ricorrenti da parte di due o più soggetti nell'impresa vigilata”, ritengono la situazione individuata non sia sufficiente a presumere un concerto in assenza di forme di cooperazione tra i soggetti interessati.~~

[....]

~~e) la cooperazione tra due o più partecipanti, anche attraverso la presentazione di liste di candidati, per la nomina dei componenti dell'organo con funzioni di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata;~~

~~d) l'utilizzo da parte di uno o più soggetti della stessa fonte di finanziamento per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni nell'impresa vigilata.~~

Nota 5.

A titolo esemplificativo, può trattarsi di accordi tra soci per respingere proposte in materia di operazioni con parti correlate oppure per approvare o respingere proposte in materia di remunerazione degli amministratori, acquisizione o cessione di rapporti giuridici, aumento o riduzione di capitale, acquisto di azioni proprie, distribuzione di dividendi, nomina, revoca o remunerazione dei revisori dei conti, **bilancio sociale, politica aziendale in tema di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) o di conformità a norme o codici di condotta applicabili all'impresa vigilata.**

§ 3 Modifica o rinnovo degli accordi (pg. 20)

Nel testo in consultazione viene correttamente previsto che, in caso di rinnovo di accordi parasociali, l'obbligo di preventiva autorizzazione non si applichi agli aderenti all'accordo già autorizzati.

In linea con la medesima *ratio*, sembra coerente prevedere analogo regime - e dunque la non applicazione dell'obbligo di autorizzazione - anche per gli accordi che siano ciclicamente stipulati tra gli stessi azionisti in occasione del rinnovo degli Organi e regolino la presentazione ed il voto dei candidati alla carica degli Organi sociali e la relativa proposta di remunerazione, laddove tali accordi presentino il medesimo contenuto.

A tale fine, si propone l'inserimento al termine del paragrafo 3 della seguente nota:

Nota 7.

Analogamente, l'obbligo di preventiva autorizzazione non si applica agli aderenti già autorizzati ad accordi che siano ciclicamente stipulati tra gli stessi azionisti in occasione del rinnovo degli Organi e che regolino la presentazione ed il voto dei candidati alla carica degli Organi sociali e la relativa proposta di remunerazione, sempre che tali accordi presentino il medesimo contenuto.

Capo V – Acquisizione o incremento involontario di una partecipazione qualificata

§ 1 Acquisizioni o incrementi involontari (pg. 21)

Si ritiene opportuno inserire nell'elencazione dei casi di raggiungimento o superamento involontario delle soglie autorizzative anche quello dell'acquisizione indiretta conseguente ad operazioni realizzate da società partecipate per effetto dell'applicazione del criterio del moltiplicatore. Si tratta infatti di eventi al di fuori della volontà del candidato acquirente indiretto e per i quali quest'ultimo – mero partecipante nel candidato acquirente diretto - potrà procedere, se del caso, alla presentazione della richiesta di autorizzazione o alla comunicazione solo nel momento in cui ne verrà a conoscenza (come previsto nella Parte seconda, Capo I, Capitolo I, par. 3).

1. Acquisizioni o incrementi involontari

[...]

Il raggiungimento o il superamento involontario delle soglie autorizzative può essere riconducibile, in via esemplificativa, a uno dei seguenti eventi:

- acquisto indiretto di una partecipazione qualificata conseguente ad operazioni realizzate da società partecipate sulla base del criterio del moltiplicatore;

- acquisto diretto o indiretto di azioni proprie da parte dell'impresa vigilata

[...]

Parte Seconda – Procedimento di autorizzazione

Capo I - Presentazione dell'istanza di autorizzazione

§ 1 Presentazione dell'istanza (pg. 25)

Nel corpo del paragrafo si segnala la presenza di un refuso per rinvio al Capo VI anziché al Capo V della Parte I.

Parte Quarta – Inadempimento degli obblighi di autorizzazione

§ 1 Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti (pg. 42)

§ 2 Obbligo di alienazione (pg. 42)

Le conseguenze derivanti dalla violazione della disciplina in commento sono, di tutta evidenza, particolarmente delicate. Sembra necessario, quindi, definirne con assoluta chiarezza e prevedibilità il perimetro applicativo.

In questa logica, il testo in consultazione appare da rimeditare nell'impostazione di fondo, che dovrebbe contemplare (e sanzionare) solo gli acquisti (o le azioni di concerto, in assenza di acquisti) volontari rilevanti. Diversamente, si introdurrebbe un fattore fortemente dissuasivo nelle operazioni di acquisto, derivante in particolare da un aumento dei rischi legali e degli oneri di monitoraggio sulle partecipate (senza alcuna certezza di buon esito, in mancanza di qualunque diritto a flussi informativi). Complessivamente, l'effetto dell'impianto sanzionatorio ipotizzato è di dar vita ad un regime di incertezza che non può essere nello spirito della disciplina.

Ferma restando l'esigenza di ripensare, secondo le direttrici sopra indicate, la disciplina delle conseguenze dell'inadempimento degli obblighi autorizzativi, si propongono di seguito alcuni correttivi al testo attuale.

Si chiede di riferire la disciplina recata dai paragrafi in commento al solo partecipante diretto che non abbia richiesto o ottenuto la necessaria autorizzazione.

Parrebbe, inoltre, necessario un chiarimento per il caso in cui l'autorizzazione non sia stata richiesta oppure concessa in presenza di un'azione di concerto. Tale situazione, infatti, appare molto diversa dal caso in cui un soggetto abbia acquistato una partecipazione superiore al 10% in assenza dell'autorizzazione e sia, pertanto, comminata la sospensione del diritto di voto e successivamente l'alienazione solamente per la parte eccedente la soglia.

Nel caso di un accordo non autorizzato tra più soggetti che individualmente detengano una partecipazione inferiore al 10% (ma complessivamente superiore), la conseguenza diretta dovrebbe consistere nella sola preclusione alla conclusione dell'accordo tra gli azionisti e al prodursi dei suoi effetti, tenuto conto che la quota partecipativa di ciascun soggetto è già di per sé al di sotto della soglia di rilevanza.

In questo senso, per i casi in cui l'istanza di autorizzazione sia stata presentata ma l'autorizzazione non sia stata concessa, la previsione di un obbligo di alienazione delle partecipazioni in capo agli aderenti al patto sembra eccedente e la sospensione del diritto di voto potrebbe essere limitata alla sola prima assemblea utile. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sia l'autorizzazione sia stata negata per aspetti riguardanti uno solo dei pattisti. In tale circostanza, anche gli altri pattisti sarebbero tenuti ad alienare parte della partecipazione detenuta.

In ogni caso, resta ferma l'esigenza di chiarire nel testo del documento se e come trovi applicazione il regime di alienazione della partecipazione per tale circostanza.

Andrebbe pertanto modificato il paragrafo 1 e aggiunto un ultimo capoverso nel paragrafo 2 nei termini seguenti:

1. Sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti

*Secondo quanto stabilito dagli articoli 24 del TUB e 14 e 16 del TUF, se l'autorizzazione non è stata richiesta **da** ⁽¹⁾ o non è stata concessa ⁽²⁾, **non possono essere esercitati al possessore diretto della partecipazione, quest'ultimo non può esercitare** i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'impresa vigilata, inerenti alle partecipazioni che eccedono la soglia (...)*

(...)

*Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte I, Capo IV), qualora l'autorizzazione non sia stata richiesta ~~o non sia stata concessa~~, la sospensione dei diritti di voto si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti all'accordo **per la parte eccedente la soglia;**—qualora l'autorizzazione sia stata richiesta ma non concessa, la sospensione si applica solamente in occasione della prima assemblea utile.*

2 Obbligo di alienazione

*Con riguardo alle imprese vigilate cui si applicano gli articoli 19 e ss. del TUB, le partecipazioni per le quali l'autorizzazione non sia stata richiesta **dal** o non sia stata concessa **al possessore diretto della partecipazione**, o relativamente alle quali sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione o l'incremento eventualmente fissato nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto stabilito nella Parte II, Capo II, devono essere alienate **da parte del possessore diretto** nel termine di 120 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto dell'autorizzazione oppure nel diverso termine stabilito dall'Autorità competente.*

(...)

Nel caso di azione di concerto (cfr. Parte I, Capo IV), qualora l'autorizzazione non sia stata richiesta, l'obbligo di alienazione si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti all'accordo per la parte eccedente la soglia, come indicata nella Parte I, Capo I, paragrafo 4; qualora l'autorizzazione sia stata richiesta ma non concessa, l'obbligo di alienazione non trova applicazione.

Parte Quinta – Comunicazioni

§ 1 Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni (pg. 46)

Per ovviare alla eventualità in cui non sia agevole acquisire in modo tempestivo e completo informazioni dalle società non controllate, si propone di ridefinire il perimetro delle società soggette agli obblighi di comunicazione e prevedere un termine più flessibile per il possessore indiretto per l'applicazione del criterio del moltiplicatore.

1. Comunicazioni riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni

*Ai sensi degli articoli, commi 1 e 3, del TUB, e 15, comma 3, del TUF, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, partecipazioni in **una banca, SIM, SGR, SICAV o SICAF imprese vigilate** ⁽¹⁾ comunicano all'Autorità competente e all'impresa vigilata:
[...]*

*Le comunicazioni, ad eccezione di quella di cui alla lettera d), sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi delle circostanze indicate alle lettere a), b), c), e) o f). Nel caso di riduzione della partecipazione ai sensi della lettera d), i soggetti ne danno preventiva comunicazione all'Autorità competente ⁽³⁾. **Il termine per i candidati acquirenti indiretti sulla base del criterio del moltiplicatore decorre dal momento in cui gli stessi vengono a conoscenza delle predette circostanze.***

Con riferimento agli obblighi di comunicazione riguardanti l'acquisizione, l'incremento o la cessione di partecipazioni, può essere utile che la Banca d'Italia chiarisca espressamente nelle disposizioni transitorie o nell'atto di emanazione che i soci delle imprese vigilate che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa già detengono o superano la soglia del 3 % del capitale o dei diritti di voto non sono tenuti ad alcun adempimento.

Parte Sesta – Adempimenti delle imprese vigilate

§ 2 Informativa sulla compagine sociale (pg. 51)

Con riferimento all'obbligo di informativa annuale sull'elenco dei soci che le banche devono indirizzare all'Autorità di Vigilanza, si richiede di prevedere che tale obbligo includa gli azionisti con partecipazione pari o superiore al 3% del capitale sociale, anziché al 2%.

Tale soluzione appare coerente con gli obblighi di informativa parallelamente previsti nella Parte V, par. 1 del documento di consultazione, che richiede agli azionisti delle imprese vigilate di comunicare all'Autorità competente e

all'impresa vigilata "l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione che comporti il raggiungimento o il superamento del 3% del capitale o dei diritti di voto dell'impresa vigilata"

Si propone di modificare il paragrafo 2 nei termini seguenti:

2.Informativa sulla compagine sociale

[....]

Le imprese vigilate comunicano annualmente all'Autorità competente l'elenco dei soci che possiedono partecipazioni pari o superiori al ~~2%~~ 3% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Inoltre, si segnala l'opportunità di chiarire che gli azionisti non bancari delle banche abbiano la facoltà di utilizzare canali diversi dal c.d. Portale IMAS ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Autorità di Vigilanza.

Infine, si chiede che venga previsto un congruo lasso di tempo prima dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi autorizzativi/comunicativi al fine di consentire le opportune implementazioni organizzative e procedurali tenuto anche conto dell'applicazione del nuovo criterio del moltiplicatore.